

M

OGGETTO
Locazione di immobile

11289/04

REPUBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORIGINALE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Signori Magistrati:

dott. Angelo GIULIANO

Presidente

R.G. 14791/01

dott. Italo PURCARO

Consigliere

Rep. 2586

dott. Michele LO PIANO

Consigliere rel.

Cron. 18934

dott. Fabio MAZZA

Consigliere

Ud. 30.3.2004

dott. Antonio SEGRETO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Markovic Slavisa e Paunovic Biserka, elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che li difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Karl Schwienbacher, giusta delega in atti.

ricorrenti

contro

Curti Martin, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avv. Gian Alberto Ferretti, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Maria Settimi, giusta delega in atti.

controricorrente

avverso la sentenza n. 38/00 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 29 marzo 2000 e depositata il 12 aprile 2000 (R.G. 67/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 marzo 2004 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Carlo Albini (delegato dall'avv. Luigi Manzi);
udito l'avv. Gian Alberto Ferretti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Rosario Russo, che ha concluso, previo rigetto dell'istanza di riunione, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Markovic Slavisa e Paunovic Biserka, nei cui confronti, su istanza del locatore Curti Martin, era stata emessa una ordinanza di convalida di sfratto per morosità, proposero opposizione ai sensi dell'art. 668 c.p.c., deducendo:

- che non avevano avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione, notificato in un periodo di loro momentanea assenza, essendosi recati in Serbia per le ferie;

- che la morosità non sussisteva.

2. Il Pretore, ritenuto:

- che alcuni giorni prima dell'opposizione era intervenuta la sentenza n. 346/98 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di conse-

gna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento e dell'art. 8, terzo comma, della medesima legge, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;

- che, peraltro, non appariva nemmeno dimostrato che agli intimati fosse stata inviata *«se non la raccomandata con avviso di ricevimento prevista nella sentenza della Consulta, anche solo la raccomandata semplice di cui all'art. 660 c.p.c.»*;

- che, pertanto, doveva essere dichiarata l'irregolarità della notificazione della intimazione di sfratto con il conseguente diritto degli intimati a proporre opposizione tardiva contro la convalida;

- che la morosità non sussisteva;

dichiarò l'ammissibilità dell'opposizione, revocò il provvedimento di convalida e respinse le domande del Curti, che condannò alla rifusione delle spese del processo in favore del difensore degli intimati, il quale si era dichiarato antistatario.

3. La Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - innanzi alla quale Curti Martin aveva proposto impugnazione, confermò la sentenza del Pretore, tranne che in punto di regolamento delle spese.

La Corte ritenne infatti di compensare le spese del primo grado del giudizio per il rilievo che *«l'opposizione proposta dal Markovic e dalla Paunovic sarebbe stata semplicemente da dichiarare inammissibile qualora per grande fortuna degli attuali appellati ed a tutto svantaggio del Curti non fosse intervenuta la citata sentenza della Corte costituzionale»*.

La Corte compensò poi tra le parti le spese del giudizio d'appello tenuto conto della loro parziale soccombenza.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso Markovic Slavisa e Paunovic Biserka.

5. Curti Martin ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'ammissibilità dell'opposizione tardiva dipendesse soltanto dall'intervento della sentenza n. 346/98 della Corte costituzionale e deducono che, anche senza quella sentenza, l'opposizione sarebbe stata ammissibile.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver proceduto alla compensazione delle spese in presenza di una totale soccombenza del Curti e della violazione da parte di costui dei doveri di condotta di cui all'art. 88 c.p.c.

8. Il ricorso, se pur articolato in due motivi, mira all'unico scopo di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di primo grado e, in conseguenza di questa pronuncia, dichiarare com-

pensate le spese del secondo grado del giudizio.

9. Il ricorso è fondato.

9.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni non idonee a sostenerla, perché illogiche, erronee o contraddittorie.

9.2. Nella specie le ragioni addotte dal giudice di merito incorrono nei vizi sopra indicati.

9.2.1. Nella parte espositiva la sentenza impugnata aveva dato atto che il Pretore aveva dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione tardiva atteso che *«erano rimasti indimostrati non soltanto la spedizione agli intimati della raccomandata con avviso di ricevimento quale dichiarata dovuta dalla predetta sentenza della Corte costituzionale, ma addirittura l'invio ai destinatari dell'atto di intimazione della raccomandata semplice richiesta dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c.»* e che *«la incontrovertita mancata conoscenza dell'intimazione ad opera del Markovic e della Paunovic era così venuta a dipendere da una notificazione palesemente irregolare, rendendo ammissibile l'opposizione tardiva proposta a norma dell'art. 668 c.p.c.»*.

9.2.2. Secondo l'assunto del Pretore, quindi, l'opposizione tardiva sarebbe stata nella specie ammissibile anche se non fosse intervenuta la sentenza della Corte costituzionale. E tale assunto

era corretto, in base alla giurisprudenza di questa Corte (anteriore alla ricordata sentenza della Corte costituzionale) riassunta nella seguente massima: *«In tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8, della l. 20 novembre 1982 n. 890, che non equivale all'ulteriore rinvio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., la cui emissione costituisce valido motivo di opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668»* (v. Cass. n. 2618/95 e in senso conforme Cass. n. 3171/97).

9.2.3. Questo aspetto rilevante, tenuto presente dal Pretore, non è stato debitamente preso in considerazione dalla Corte d'appello, che pur ne aveva dato atto; tale omessa considerazione ha portato la Corte d'appello ad affermare quindi, erroneamente e in

modo contraddittorio, che l'ammissibilità dell'opposizione era dipesa soltanto dall'intervenuta decisione della Corte costituzionale.

9.2.4. Ricorrono, pertanto le condizioni per sindacare il giudizio di merito in ordine alla compensazione delle spese, perché la ragione su cui esso si basa non è idonea a sostenerlo, con la conseguenza che sul punto, investito dal ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata. Per effetto della cassazione della sentenza sul punto del regolamento delle spese del giudizio di primo grado è travolta anche la statuizione relativa al regolamento delle spese del giudizio d'appello.

10. La cassazione della sentenza, in relazione alla censura accolta, comporta il rinvio della causa ad altro giudice al quale si demanda anche di provvedere in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso i Roma il 30 marzo 2004.

Il consigliere est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 GIU. 2004
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

